

Ascotributi

Associazione Nazionale fra i Concessionari
del Servizio di Riscossione dei Tributi

CIRCOLARE n. 43

Prot. n. 225

Roma, 1° marzo 2006

*ALLE DIREZIONI DELLE AZIENDE
CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI*

**OGGETTO: Fiscalità locale – Servizio di informativa periodica ai Comuni da parte
del Concessionario – Lettera di Gennaio 2006.**

Con la presente si trasmette lo schema di “Lettera al Comune” relativa al mese di gennaio 2006, nella quale sono trattate novità giurisprudenziali in materia di fiscalità locale inerenti la Tosap e di prassi inerenti l’applicazione dell’art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004.

Sono altresì evidenziate le novità inerenti la disciplina dei sovracanonici applicati alle grandi derivazioni di acqua nei bacini imbriferi montani, di particolare interesse per i comuni posti in detti territori.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
On.le Riccardo Triglia

Al Sindaco

Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

LA TOSAP E LE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO COMUNALE

L'applicazione della Tosap sulle aree pubbliche destinate a parcheggio e concesse a soggetti terzi, è una questione sulla quale la giurisprudenza si è più volte espressa.

Si ricorda come la Corte di Cassazione (sez. tributaria, 17 giugno – 4 dicembre 2003 n.18550), tenuto conto che:

- a) il possesso di un area pubblica destinata a parcheggio dall'ente locale proprietario costituisce il presupposto necessario per l'esercizio sul suolo dell'attività corrispondente alla sua destinazione da parte del soggetto che ne ha avuto la concessione;
- b) le disposizioni contenute nell'atto concessorio e nell'eventuale disciplinare stipulato dalle parti (che ne disciplinano in concreto l'utilizzo) si configurano come modalità di svolgimento dell'attività e non come limiti all'utilizzo;

aveva escluso che per l'attività di parcheggio pubblico, da svolgersi (su area appartenente ad un ente locale) secondo tariffe predeterminate da parte della stessa amministrazione locale, fossero rinvenibili gli elementi per concedere l'esenzione dalla Tosap. La Corte aveva rilevato come l'area fosse pur sempre destinata ad un'utilizzazione eccezionale e particolare che legittima l'applicazione della tassa ai

sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n.507/1993, e secondo il regime tariffario dettato per le occupazioni temporanee e permanenti, poiché la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest'ultimo che, d'altra parte, esercita una tipica attività d'impresa alla quale è naturalmente connesso il fine di lucro, per cui ne deve pur ritrarre un beneficio economico.

Più recentemente la Commissione regionale di Roma (sez. XXXVI, 19 ottobre 2005 n.99, depositata il 14 dicembre 2005), sul rinvio alla stessa effettuato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.5816/2004) che aveva cassato una pronuncia di altra sezione della medesima Commissione, si è invece occupata di una diversa fattispecie inerente il servizio di parcheggio custodito esercitato in proprio dal Comune attraverso l'organizzazione di mezzi e personale apprestati da un soggetto privato. In tal caso si trattava, più specificatamente, di un appalto di servizi dietro compenso espressamente pattuito riconosciuto dall'ente all'appaltatore "in rapporto all'ammontare degli introiti dal Comune conseguiti con la riscossione dei corrispettivi complessivamente pagati dai singoli utenti, incassati dal ...soggetto privato... per conto del Comune, ed al Comune stesso interamente riversati."

In questo caso è stato evidenziato come l'appaltatore non abbia utilizzato in proprio ed a suo esclusivo vantaggio le aree comunali destinate a parcheggio custodito – presupposti sui quali era fondato il pronunciamento della Cassazione sopra commentato – e più in particolare che "l'oggetto della concessione stipulata con il Comune, pur qualificata come concessione di aree pubbliche in suo favore, attiene, invece, (...), esclusivamente ad un appalto di servizi relativi alla conduzione di parcheggi pubblici gestiti in proprio dal Comune."

L'ACCERTAMENTO DELLE VARIAZIONI DELLO STATO DELLE UNITÀ IMMOBILIARI

Nel caso in cui sia constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, il Comune, come noto, ai sensi dell'art.1, commi 336 e ss. della legge n.311/2004, richiede ai titolari di diritti

reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del D.M. n. 701/1994. La richiesta, contenente gli elementi constatati - tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale - deve essere notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

L'individuazione delle unità immobiliari oggetto di rideterminazione della rendita è effettuata in base alle modalità tecniche ed operative precisate dall'Agenzia del territorio con determinazione 16 febbraio 2005 (in G.U. 18 febbraio 2005 n.40), mentre criteri ed indicazioni in merito all'attività di accertamento ed alla gestione delle segnalazioni dei Comuni, e dei relativi esiti, sono state fornite dall'Agenzia con circolare 4 agosto 2005 n. 10.

Con la recente circolare 3 gennaio 2006 n.1/T, l'Agenzia ha inteso fornire ulteriori elementi chiarificatori ed introdurre modalità procedurali semplificate per la corretta attuazione del citato comma 336 della Finanziaria 2005.

In particolare è stato precisato che gli interventi edilizi rivolti all'introduzione di nuovi impianti tecnologici ovvero consistenti in una radicale ristrutturazione con sostituzione degli originali materiali di finitura con altri di maggior pregio - che non comportano modifiche alla rappresentazione grafica dell'immobile - possono comunque determinare un incremento della redditività delle singole unità immobiliari. In tal caso detti interventi comportano comunque l'obbligo di produrre, da parte dei soggetti interessati, un atto di aggiornamento catastale ai sensi del comma 336 citato.

SOVRACANONI IMPIANTI IDROELETTRICI

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a Kw 220, quando le opere di presa o di prima presa - nel caso di impianti a catena od in serie anche se appartenenti a più concessionari - od il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa ricadono, in tutto od in parte, nel perimetro dei bacini imbriferi montani istituiti con

decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono tenuti al pagamento di un sovracanone ai sensi dell'art. 1, c. 8, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e di un ulteriore canone annuo determinato con apposito decreto ai sensi dell'art. 53 del T.U. n. 1775/1933 e dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Il presupposto per l'imposizione dei sovracanoni (che hanno natura tributaria) è costituito dalla concessione della derivazione, ed è quindi dovuto anche nel caso in cui la stessa derivazione – per mancata realizzazione degli impianti o per altra causa – non sia di fatto utilizzata dal concessionario (Cass. civ., sez. unite, 27 marzo 1984, n. 2017).

La misura dell'ulteriore canone di cui al citato art.2 della legge n.925/1980 è stata rideterminata in €4,91, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007, con decreto dell'Agenzia del Demanio 31 gennaio 2006 (in G.U. 17.2.2006 n.40).

La materia delle grandi concessioni di derivazione d'acqua è stata, inoltre, trattata dalla legge n.266/2005 (Finanziaria 2006), la quale ha previsto che in relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica in corso alla data del 1° gennaio 2006, sono prorogate di dieci anni rispetto alle previste date di scadenza, a condizione che siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti.

Il soggetto titolare della concessione è però tenuto a versare entro il 28 febbraio di ciascun anno, per quattro anni a partire dal 2006, un canone aggiuntivo unico riferito all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata. Tali somme affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno.

Con i migliori saluti.

Gennaio 2006